

REGOLAMENTO DEL XXIX SINODO DIOCESANO DI BRESCIA

PREMESSA

L'ordinato svolgimento delle sessioni del XXIX sinodo diocesano di Brescia esige un Regolamento che precisi i compiti e garantisca a tutti una fruttuosa partecipazione.

Su proposta della Commissione preparatoria del sinodo è stato predisposto il seguente Regolamento.

IL SINODO DIOCESANO

Art. 1

“Il sinodo diocesano è l'assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana” [cfr. can. 460].

L'ASSEMBLEA SINODALE

Art. 2

L'Assemblea del XXIX sinodo diocesano di Brescia è composta da tutti i membri recensiti in un apposito Decreto Vescovile.

Tutti i membri godono dei medesimi diritti e sono tenuti agli stessi doveri.

Art. 3

I membri dell'Assemblea, in forza della dichiarata disponibilità e soprattutto del giuramento prestato “*de munere fideliter adimplendo*”, sono tenuti a partecipare alle sessioni del sinodo dall'inizio alla fine. Eventuali assenze, dovute a causa di forza maggiore, dovranno essere notificate alla Segreteria per iscritto e motivate.

Art. 4

Le sedute dell'Assemblea sinodale sono pubbliche e verranno tenute secondo un apposito calendario.

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ASSEMBLEA SINODALE

Art. 5

Organi del sinodo sono:

- la *Presidenza*;
- la *Segreteria Generale*;
- la *Commissione di coordinamento*;
- la *Commissione arbitrale*.



Art. 6

Il Vescovo è il naturale *Presidente* dell'Assemblea sinodale, mentre la Vicepresidenza è affidata al Vicario Generale. Si affiancano poi quattro Sinodali nominati dal Vescovo come *Moderatori* dell'Assemblea. Questi costituiscono la *Presidenza*. Alla Presidenza competono la programmazione e la direzione di tutti i lavori dell'assise sinodale ed il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi sinodali.

I quattro *Moderatori* si alternano:

- nel regolare il dibattito e nel vigilare sui tempi di intervento dei singoli Sinodali secondo quanto previsto all'art. 11;
- nel presiedere l'ordinato svolgimento delle votazioni in vista dell'approvazione del "documento finale".

Art. 7

La *Segreteria Generale* ha il compito di:

- ricevere i documenti e le richieste di intervento durante le sessioni sinodali passandole ai Moderatori;
- curare la diffusione dei documenti necessari all'ordinato svolgimento dei lavori;
- curare la redazione dei verbali delle sessioni sinodali;
- eseguire i lavori correnti di segreteria;
- curare i servizi logistici;
- curare i momenti di preghiera.

La Segreteria Generale è nominata dal Vescovo e fa capo ad un coordinatore, nominato dal Vescovo.

Alla Segreteria si affianca un ufficio stampa, con il compito di informare l'opinione pubblica sui lavori del Sinodo.

Art. 8

La *Commissione di coordinamento* è composta da otto Sinodali nominati dal Vescovo: un Presidente e sette membri.

Compiti della Commissione di coordinamento sono:

- raccogliere gli interventi scritti e orali sul "testo-base di lavoro" (*instrumentum laboris*) proposti durante le sessioni sinodali;
- presentare per l'approvazione la "bozza di documento finale" arricchito dai contributi degli interventi;
- curare lo scrutinio delle schede per la votazione del "documento finale".

Tra una sessione e l'altra la Commissione continuerà il lavoro prendendo in esame gli interventi orali proposti in Assemblea e gli interventi scritti presentati in Segreteria, rielaborando così il "testo-base di lavoro" (*instrumentum laboris*) in modo da giungere al "documento finale".

Art. 9

La *Commissione arbitrale* è composta da tre sinodali nominati dal Vescovo: un presidente e due membri. La Commissione ha il compito di intervenire circa eventuali controversie sull'interpretazione del regolamento.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL SINODO

Art. 10

Nell'Assemblea sinodale si procede in questo modo:

A) Nella prima sessione:

- un membro della Commissione di coordinamento presenta ai Sinodali il "testo-base di lavoro" (*instrumentum laboris*);



- ai Sinodali viene data la possibilità di intervenire, in forma orale o scritta, sul testo dell'*instrumentum laboris* (sia sullo schema globalmente inteso come pure sulle singole parti);
- alla luce delle osservazioni, scritte o orali, il Presidente della Commissione di coordinamento elabora un indice schematico del "documento finale" e lo sottopone alla votazione dei Sinodali;
- nel caso che tale indice ottenga il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto, viene consegnato alla Commissione di coordinamento perché elabori la "bozza del documento finale".

B) Nella seconda sessione:

- un membro della Commissione di coordinamento presenta ai Sinodali la "bozza del documento finale" elaborato sulla base dello schema approvato nella prima sessione;
- ai Sinodali viene data la possibilità di intervenire, in forma scritta od orale, sui singoli capitoli di tale "bozza";
- alla luce delle osservazioni la Commissione di coordinamento elabora il "testo finale";
- il testo finale viene sottoposto a votazione in questo modo: i singoli capitoli per alzata di mano; l'intero documento in forma scritta.

Art. 11

Tutti i Sinodali hanno diritto di proporre interventi relativi al "testo-base di lavoro" (*instrumentum laboris*) e alla "bozza del documento finale".

Gli interventi possono essere scritti o orali: quelli scritti vengono consegnati in Segreteria sia in cartaceo che (preferibilmente) in versione informatica; gli interventi orali, invece, vanno richiesti su apposito modulo alla Segreteria almeno mezz'ora prima dell'inizio della sessione sinodale e possono durare non più di tre minuti. Ad ogni Sinodale è data facoltà di intervenire in ogni sessione una sola volta. Il testo dell'intervento orale va in ogni caso steso in forma cartacea o in versione informatica e consegnato alla Segreteria al termine della presentazione in assemblea.

Art. 12

Le votazioni, che possono essere per alzata di mano oppure in forma scritta su apposita scheda predisposta dalla Segreteria, prevedono la formula "approvo" o "non approvo". Il Presidente della Commissione di coordinamento, con l'aiuto degli altri due membri della Commissione, seguirà lo spoglio delle schede, che avverrà durante i lavori dell'Assemblea. Darà poi comunicazione sull'esito della votazione.

Art. 13

Il "documento finale" approvato dall'Assemblea sinodale verrà poi consegnato al Vescovo per la redazione dei provvedimenti che egli riterrà più opportuni. Nel Sinodo diocesano infatti "l'unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre gli altri membri hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità" [cfr. can. 466]. "Il Vescovo comunicherà in seguito al Metropolita e alla Conferenza episcopale i testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali" [cfr. can. 467].

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1. Codice di diritto canonico – cann. 460-468
2. Congregazione dei Vescovi e Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione *In constitutione apostolica*, (19.3.1997)

